

**CONVENZIONE ATTUATIVA**  
**DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 29 MAGGIO 2018 E**  
**SUCCESSIVO ATTO INTEGRATIVO DEL 4 OTTOBRE 2021**

*“per il supporto tecnico – specialistico funzionale al completamento delle attività relative al marginamento della falda superficiale nonché alla progettazione esecutiva delle aree “Bacino 2” e “B1/B2” o “Bacino 2 – area lagunare”, nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Orbetello – area ex SITOCO”*

**TRA**

la **Regione Toscana** (nel seguito anche denominata “Regione” o “le Parti”), con sede e domicilio fiscale in Firenze, Piazza Duomo, 10, Codice Fiscale 01386030488, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dott. Andrea Rafanelli, nella sua qualità di Direttore sostituto facente funzioni della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

**PREMESSE**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. recante *“Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 *“Nuovi interventi in campo ambientale”*, che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 recante *“Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2006, n. 306 *“Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 19 settembre 2001, n. 468”*;

VISTO l’art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha ricompreso tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) quello di “Orbetello – area ex Sitoco”;

VISTI i decreti ministeriali del 2 dicembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003) e del 26 novembre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2008) nonché l’O.P.C.M. n. 3841 del 19 gennaio 2010, con i quali è stata definita ed ampliata la perimetrazione del SIN di “Orbetello - Area ex Sitoco”;

CONSIDERATO che nel sito di “Orbetello - Area ex Sitoco” è stato vigente lo stato di emergenza ambientale dal 2002 al 31 dicembre 2012, in relazione al grave inquinamento della Laguna ivi ricadente;

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 252 che statuisce in ordine all'individuazione dei "Siti di Interesse Nazionale" e relative procedure di bonifica;

VISTO lo schema dell'"in house providing", così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO l'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

CONSIDERATO che ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero della Transizione Ecologica, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. "*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e che "*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" ai sensi della normativa vigente, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze,

finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto la Sogesid S.p.A. nell' *“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* riconoscendola quale Società *in house* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenendo ex art. 63, comma 2 lett. c) la qualificazione cd. *“avanzata”* per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

VISTO l'art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato disposto normativo, la Sogesid S.p.A., *“fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari”*;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali incluse le Strutture Commissariali di Governo, anche con riferimento specifico al SIN di *“Orbetello – area ex Sitoco”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell'art. 1,

comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, ha individuato le 6 aree tematiche di interesse del FSC – tra le quali l’area tematica “2. Ambiente” - e ripartito tra le stesse le risorse FSC disponibili;

CONSIDERATO che la citata delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, inoltre, i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

CONSIDERATA l’adozione, in data 1° dicembre 2016, da parte della Cabina di regia istituita con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016, del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica);

CONSIDERATO che, con delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016, in applicazione dell’art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della citata delibera CIPE n. 25/2016, è stato approvato il sopra citato Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di competenza della ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e del acque;

CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione ministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2019, n. 138, le competenze precedentemente in capo alla ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque in materia di bonifica di siti contaminati sono state attribuite alla Direzione Generale per il risanamento ambientale;

CONSIDERATO che, nell’ambito del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 - sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sono stati programmati, tra gli altri, interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN di “Orbetello – Area ex Sitoco”, per un importo pari a € 30.285.480,28;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di “*ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*” del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, con la quale, tra l’altro, viene fissato il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del suddetto Fondo all’anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023;

VISTO l’Accordo di Programma “per la bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello Area ex Sitoco” stipulato in data 28 maggio 2007 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Regione Toscana, l’ARPAT, l’ICRAM, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Commissario Delegato al Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello, approvato con il decreto del sopra citato prot. n. 3798/QdV/DI/B del 13 luglio 2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 settembre 2007 (Reg. 9; Fog. 30);

CONSIDERATO che, tra i soggetti attuatori degli interventi del suddetto Accordo è stata individuata la Sogesid S.p.A., la quale ha fornito supporto tecnico specialistico al Commissario delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello sulla base di specifico atto convenzionale sottoscritto in data 22 luglio 2009;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in forza della sopra citata Convenzione, ha espletato le

seguenti attività:

- ✓ indagini ambientali e geotecniche in diverse aree del SIN: area antistante l'ex stabilimento Sitoco, area incusa tra gli stabilimenti ex Sitoco ed ex Sipe Nobel, area antistante la ex miniera Ferromin, casse di colmata di Pian dell'Asca, Terrarossa e Le Piane;
- ✓ progetto definitivo di messa in sicurezza della cassa di colmata di Pian dell'Asca;
- ✓ progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del marginamento di sicurezza tra laguna e aree conterminate di proprietà pubblica antistanti l'ex stabilimento Sitoco;
- ✓ progetto preliminare di bonifica dei sedimenti dell'area conterminata antistante lo stabilimento ex Sitoco e del tratto di canale navigabile compreso tra questa e lo scarico dell'ex depuratore di Neghelli;
- ✓ indagini di caratterizzazione ambientale dell'area di foce del fiume Albegna;
- ✓ progetto definitivo interventi di sistemazione della foce del fiume Albegna, atti a consentire il naturale apporto di acqua di mare in laguna;
- ✓ progetto preliminare di bonifica dei sedimenti delle aree critiche del bacino di Levante della Laguna di Orbetello;
- ✓ progetto preliminare di ampliamento e messa in sicurezza dell'area di colmata in località Terrarossa;

CONSIDERATO che la Società, sulla base di quanto disciplinato dal predetto atto convenzionale, ha operato nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012 sulla base di specifiche richieste da parte del Commissario delegato, ottemperando alle istanze avanzate dalla medesima struttura;

ATTESO che la sopra citata Convenzione del 22 luglio 2009 si è conclusa in data 30 settembre 2012 all'avvenuta scadenza del mandato commissariale, ed il conseguente passaggio delle relative competenze alla Regione Toscana;

CONSIDERATO che tutte le attività svolte dalla Sogesid S.p.A., precedentemente dettagliate, sono state debitamente liquidate dalla committenza;

VISTO l'Accordo di Programma *“per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Orbetello - Area ex Sitoco”* sottoscritto in data 29 maggio 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la Regione Toscana ed i Comuni di Orbetello e Monte Argentario (nel seguito anche denominato *“Accordo di Programma”*), registrato dalla Corte dei Conti in data 12 novembre 2018 al n. 1-28778, volto a garantire una più efficace *governance* ed una maggiore tempestività nell'attuazione ed il monitoraggio di tutti gli interventi di bonifica riguardanti il sito in esame;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1 del suddetto Accordo di Programma individua la Sogesid S.p.A. in qualità di soggetto attuatore delle fasi progettuali e operative funzionali alla realizzazione dei seguenti interventi – per l'importo complessivo di € 16.138.455,35 - ricompresi nella sezione attuativa del predetto Accordo:

- ✓ Marginamento della falda superficiale, per l'importo di € 564.693,00 IVA inclusa;
- ✓ Bonifica dell'Area denominata *“Bacino 1”* – parte di competenza pubblica, per l'importo di € 7.816.768,44 IVA inclusa;
- ✓ Bonifica dell'Area denominata *“Bacino 2”*, per l'importo di € 7.756.993,91 IVA inclusa;

CONSIDERATO che, nell'ambito della riunione della Cabina di Regia dell'Accordo di Programma tenutasi in data 4 febbraio 2021, la Regione Toscana ha esposto le ragioni che hanno indotto a valutare la possibilità di rimodulare l'intervento di bonifica mediante asportazione dei rifiuti del "Bacino 1" in un intervento di messa in sicurezza permanente;

CONSIDERATO che in tale sede, come ribadito anche nella successiva riunione del 25 febbraio 2021, la Cabina di Regia ha invitato la Regione Toscana a motivare tecnicamente e dettagliatamente, anche con il contributo degli enti tecnici, le ragioni che potrebbero portare a questo nuovo approccio progettuale e a dare garanzie in termini di efficacia dell'intervento;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Cabina di Regia, la Regione Toscana ha trasmesso con nota prot. 94333 del 3 marzo 2021 uno specifico documento di valutazione tecnico-economica, con il quale sono state puntualmente descritte le motivazioni che individuano l'intervento di messa in sicurezza permanente quale soluzione progettuale più efficacemente percorribile da un punto di vista tecnico ed economico;

CONSIDERATO che, la Cabina di Regia del 27 aprile 2021 ha, tra l'altro, richiesto alla Regione Toscana " .... di trasmettere una bozza di Accordo, corredato dalle relative schede, con una rimodulazione complessiva del piano degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, esplicitando le modalità e le tempistiche di impiego delle ulteriori risorse che attualmente risultano ancora da programmare, sia a valere sulla dotazione FSC disciplinata nell'Accordo, che per € 4.220.489,72 a valere su risorse ex D.M. n. 308/2006....";

CONSIDERATO che la Regione Toscana, con nota prot. 0207366 dell'11 maggio 2021, ha trasmesso la bozza dell'atto modificativo dell'Accordo di Programma con la rimodulazione complessiva del piano degli interventi previsti, esplicitando le modalità e le tempistiche d'impiego delle ulteriori risorse che attualmente risultano ancora da programmare;

CONSIDERATO che nella seduta del 13 maggio 2021 la Cabina di Regia, nel prendere atto del suddetto documento presentato dalla Regione Toscana, ha evidenziato alcuni suggerimenti/prescrizioni e deliberato la conseguente rimodulazione degli interventi e relativi costi previsti dall'Accordo di Programma del 29 maggio 2018, nei termini di seguito esplicitati:

- Marginamento della falda superficiale: Indagini propedeutiche al completamento dell'intervento – Caratterizzazione del tratto di canale navigabile antistante l'ex Stabilimento Sitoco, per l'importo di 134.674,68 IVA inclusa;
- Bonifica/MISP dell'area denominata "Bacino 1" per la parte di competenza pubblica, per l'importo di 8.277.601,30 IVA inclusa;
- Progettazione esecutiva dell'intervento di bonifica dell'area denominata "Bacino 2", per l'importo di 8.559.211,32 IVA inclusa;
- Progettazione esecutiva dell'intervento di bonifica dell'area denominata "B1/B2" o "Bacino 2 – area lagunare", per l'importo di 8.510.490,63 IVA inclusa;

PRESO ATTO della nota prot. 66264 del 18 giugno 2021 inviata dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) alla Regione Toscana, con la quale, nel confermare la possibilità di stipulare accordi convenzionali tra la Regione e la Sogesid S.p.A. in conformità al disposto del citato art. 37, comma 1, lett. g) del D.L. 77/2021, è rilevata la necessità di garantire, nell'ambito degli stessi, la coerenza con il piano degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 29 maggio 2018, opportunamente aggiornati e riprogrammati;

VISTO l'Atto integrativo dell'Accordo di Programma del 29 maggio 2018, sottoscritto in data 4 ottobre 2021 tra il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica), la Regione Toscana, i Comuni di Orbetello e Monte Argentario e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, approvato con Decreto Direttoriale n. 175 del 7 ottobre 2021 e registrato dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2021, al n. 2920;

VISTA la nota trasmessa dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche in data 16 dicembre 2021, nella quale viene richiesta alla Sogesid S.p.A. la predisposizione della Convenzione attuativa per la realizzazione degli interventi previsti dal succitato Atto integrativo;

VISTA la nota Sogesid S.p.A. prot. U-0000109 del 13 gennaio 2022, nella quale vengono espresse forti perplessità in merito al rispetto della data del 31.12.2022 per gli interventi di specie - quale scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) previsto dalla disciplina vigente in materia di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 - soprattutto in considerazione dei ritardi accumulati nell'inizio delle attività (quantificabili in oltre 6 mesi rispetto a quanto originariamente programmato), fatte salve eventuali proroghe di detta scadenza che dovessero intervenire in forza di nuovi disposti normativi;

VISTA la nota inviata dalla Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche del 17 febbraio 2022, inviata anche al Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), nella quale viene comunicato alla Sogesid S.p.A. quanto segue, *“Al fine di procedere rapidamente all'attuazione dell'Accordo integrato e tenendo conto di quelle attività per le quali sia possibile ottenere l'ordinativo giuridicamente vincolante alla loro esecuzione entro il 31/12/2022, si propone di procedere alla predisposizione di:*

- 1. una convenzione inerente l'intervento “1. Marginamento della falda superficiale: Indagini propedeutiche al completamento dell'intervento – Caratterizzazione del tratto di Canale Navigabile antistante l'ex stabilimento SITOCO;*
- 2. una convenzione inerente la progettazione esecutiva degli interventi: “3. Bonifica dell'area denominata “Bacino 2” e “4. Bonifica dell'area B1/B2 o “Bacino 2 - Area lagunare” Per quanto riguarda l'intervento “2. Bonifica/MISP dell'area denominata “Bacino 1” per la parte di competenza pubblica”;*

*Per quanto riguarda l'intervento “2. Bonifica/MISP dell'area denominata “Bacino 1” per la parte di competenza pubblica” si ritiene di valutare, assieme al MiTE, la possibilità di predisporre in attuazione all'Accordo così come integrato, una ulteriore convenzione finalizzata alla predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del progetto di fattibilità tecnica ed economica previsti dal Codice degli Appalti.”;*

VISTI gli esiti della Cabina di Regia del 24 maggio 2022 riportati nel verbale trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) in data 6 giugno 2022 sia alla Regione Toscana (prot. n. 236226 del 9 giugno 2022), sia alla Sogesid S.p.A. (prot. n. E-0004593 del 6 giugno 2022) con cui viene chiesto alla Regione Toscana di definire le attività previste nei rimanenti interventi che possano essere svolte dal Soggetto attuatore Sogesid direttamente, o da quest'ultimo affidate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 e di procedere quanto prima alla stipula delle necessarie Convenzioni per l'attuazione degli interventi rimodulati al fine dell'avvio immediato delle attività;

PRESO ATTO della rimodulazione degli interventi trasmessa dalla Regione Toscana al Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) -

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche e alla Sogesid S.p.A. con nota n. 259271 del 28 giugno 2022, che definisce le seguenti attività:

- marginamento della falda superficiale: Indagini propedeutiche al completamento dell'intervento – Caratterizzazione del tratto di Canale Navigabile antistante l'ex stabilimento SITOCO per l'importo di € 134.674,68 (IVA inclusa);
- predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e del progetto definitivo (PD) della Bonifica o MISIP dell'Area denominata "Bacino 1" per la parte di competenza pubblica" per l'importo di € 429.061,91 (IVA inclusa);
- predisposizione progettazione esecutiva della bonifica dell'area denominata "Bacino 2" per l'importo di € 496.353,81 (IVA inclusa);
- predisposizione progettazione esecutiva della bonifica dell'area denominata "B1/B2" o "Bacino 2 – area lagunare" per l'importo di € 488.865,92 (IVA inclusa);

ATTESO che la copertura finanziaria degli interventi affidati alla Sogesid S.p.A. in qualità di soggetto attuatore ammonta, come indicato nel Decreto Direttoriale n. 175 del 7 ottobre 2021 e registrato dalla Corte dei conti in data 22 novembre 2021, al n. 2920, a complessivi € 34.505.970,00 di cui:

- € 30.285.480,28 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo "Ambiente" – sottopiano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016;
- € 4.220.489,72 a valere sulle risorse ex D.M. n. 308/2006 art.1, comma 5, dell'O.C.D.P.C n. 31/2012;

CONSIDERATO che in data 4 agosto 2022 è stata sottoscritta specifica Convenzione tra la Regione Toscana e la Sogesid S.p.A., della durata di 8 mesi, al fine di esplicitare le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla realizzazione dei seguenti interventi ricompresi nella sezione attuativa dell'Accordo di Programma del 29 maggio 2018 e successivo Atto integrativo del 4 ottobre 2021, come riviste a seguito delle decisioni assunte in sede di Cabina di Regia:

- marginamento della falda superficiale: Indagini propedeutiche al completamento dell'intervento – Caratterizzazione del tratto di Canale Navigabile antistante l'ex stabilimento SITOCO per l'importo di € 134.674,68 (IVA inclusa);
- predisposizione progettazione esecutiva della bonifica dell'area denominata "Bacino 2" per l'importo di € 496.353,81 (IVA inclusa);
- predisposizione progettazione esecutiva della bonifica dell'area denominata "B1/B2" o "Bacino 2 – area lagunare" per l'importo di € 488.865,92 (IVA inclusa);

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 riduce i livelli di progettazione ai soli P.F.T.E. (progetto di fattibilità tecnico-economica) e al progetto esecutivo, eliminando così il livello intermedio di progettazione, ossia il progetto definitivo, già previsto in precedenza;

VISTA la nota 7486-REG-1694792975077-USSRI\_07-13266\_2023-0057 della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche che specifica che i *contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare all'istanza per la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, in aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 252, comma 4, e dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono definiti*



*dal Decreto Direttoriale 137 del 18 agosto del 2021 e che la lett. f, comma 6 “progetto di fattibilità tecnico-economica” dell’art. 41 del nuovo codice dei contratti (D.Lgs n. 36/2023) ricomprende l’acquisizione, tra le altre cose, di tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, dettaglio progettuale, quest’ultimo, contenuto nella precedente norma sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) al comma 7, art. 23 e ricompreso tra i contenuti del “progetto definitivo”.*

CONSIDERATO che è necessario redigere la progettazione sulla base dei contenuti del PFTE previsti al comma 6 e meglio precisati nell’allegato I.7 del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36);

CONSIDERATO che, a seguito della scadenza della citata Convenzione del 4 agosto 2022 intervenuta in data 3 aprile 2023 (otto mesi dalla relativa sottoscrizione), la Sogesid S.p.A. ha continuato, nelle more della stipula della presente Convenzione, a garantire senza soluzione di continuità le attività previste in quanto trattasi di attività che non possono subire interruzioni in considerazione della rilevanza strategica degli interventi programmati dall’Accordo di Programma nonché dell’esigenza di assicurarne il loro regolare decorso, scongiurando in tal modo il rischio di slittamenti significativi nella loro attuazione;

DATO ATTO che con Fatture n° 26 – 27 – 28 del 7 febbraio 2023 è stato già erogato l’importo di €. 101.858,58 oltre IVA 10% per complessivi €. 111.989,44, a titolo di anticipazione secondo quanto previsto all’art. 6 comma 2 della Convenzione del 4 agosto 2022 e che pertanto tale anticipazione non sarà prevista nel presente atto convenzionale;

ATTESA l’esigenza di addivenire alla stipula della presente Convenzione al fine di completare le attività già avviate nell’ambito della Convenzione del 4 agosto 2022;

VISTA la nota prot. U-0004197 del 28 novembre 2023 in atti al Prot. Regionale n°540859 del 28 novembre 2023, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso alla Regione Toscana un primo schema di atto convenzionale;

VISTA la nota del 30 gennaio 2024, con la quale la Regione Toscana ha richiesto alla Sogesid S.p.A. la trasmissione di un nuovo schema di atto convenzionale e del relativo Piano Operativo di Dettaglio, all’esito delle determinazioni condivise nel corso degli incontri operativi tenutisi sul tema;

VISTA la nota prot. U-0000389 del 9 febbraio 2024, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso i predetti atti in riscontro a quanto richiesto dalla Regione Toscana;

VISTA la Delibera n. 317 del 18 marzo 2024 con cui la Giunta Regionale ha approvato lo schema di atto convenzionale con relativa copertura finanziaria;

CONSIDERATO che il DPCOE ha reso noto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel caso degli interventi a valere su risorse FSC regolati da Accordi di Programma in cui i soggetti beneficiari (solitamente Regioni) si avvalgono dei servizi della Sogesid S.p.A. – in house del medesimo Ministero, che assume, in questo caso, il duplice ruolo di soggetto attuatore e realizzatore dell’intervento - l’approvazione da parte del beneficiario del “programma di lavoro” per la realizzazione della progettazione può essere considerato come atto comprovante l’assunzione dell’OGV ai sensi delle Delibere CIPE n.25/2016 e n. 26/2018;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l’espletamento delle attività oggetto del presente atto saranno effettuate direttamente dalla Regione Toscana, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’Accordo di Programma;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della

Sicurezza Energetica) e la Sogesid S.p.A. - ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020 (al n. 3046) – e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023, avente per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti dalla Società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, la sopra citata Convenzione Quadro regola i servizi garantiti dalla Società a valere sui fondi ordinari del Ministero;

ATTESA la volontà di adottare per ragioni di uniformità gestionale, nonostante le risorse di natura aggiuntiva assentite dal presente atto, la medesima disciplina prevista per attività ordinarie dalla citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023, ai fini della determinazione del costo del personale (costi diretti di cui all'art. 10, comma 1, lettera A), secondo gli importi massimi riferiti ai livelli e corrispondenti skills professionali, ivi previsti;

ATTESO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nel presente atto sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista l'applicazione di una percentuale del 22,93% quale overhead sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa;

CONSIDERATO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, ritenuta congrua ed approvata dai competenti organi di controllo;

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente l'approvazione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 12 maggio 2022 tra il MIMS (oggi MIT) e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto i *“servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale”*;

CONSIDERATO che, con il sopra citato provvedimento, la Corte dei Conti ha ritenuto congrua ed approvato la percentuale di costi indiretti del 22,93% applicabile ai costi diretti ammissibili - ad eccezione dei costi afferenti alle missioni ed alle trasferte del personale - come da metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali;

CONSIDERATO che detta metodologia di calcolo risulta coerente con la disciplina in materia di applicazione del regime forfettario dei costi indiretti prevista dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nonché con i principi generali dettati dalla nota EGESIF\_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante *“Guida alle opzioni semplificate in materia di costi”*;

VISTO l'art. 4, comma 3 dell'Accordo di Programma del 29 maggio 2018, in base al quale la congruità dei costi dei progetti e degli interventi in tutte le fasi procedurali è assicurata dalla Regione Toscana;

CONSIDERATA la positiva valutazione effettuata nell'ambito della precedente Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2022 dalla Regione Toscana in merito alla congruità economica dell'offerta presentata dalla Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 29 e 192, comma 3 del medesimo;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

**1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

## **Articolo 2**

### ***(Oggetto della Convenzione attuativa)***

1. Al fine di assicurare il completamento delle attività già avviate nell'ambito della Convenzione del 4 agosto 2022 relative alla messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero delle aree inquinate incluse nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di "Orbetello – area ex Sitoco", la Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in qualità di soggetto attuatore e nell'ambito delle risorse economiche individuate all'articolo 5, le seguenti attività di supporto tecnico-specialistico connesse alla realizzazione degli interventi ricompresi nella sezione attuativa dell'Accordo di Programma del 29 maggio 2018 e successivo Atto integrativo del 4 ottobre 2021:
  - ✓ marginamento della falda superficiale: Indagini propedeutiche al completamento dell'intervento – Caratterizzazione del tratto di Canale Navigabile antistante l'ex stabilimento SITOCO per l'importo di € 134.674,68 IVA inclusa;
  - ✓ redazione della progettazione esecutiva dell'intervento di bonifica dell'area denominata "Bacino 2" ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", per l'importo massimo di € 496.353,81 IVA inclusa, completa degli elaborati progettuali per l'affidamento dei lavori secondo un appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del sopra citato codice dei contratti pubblici;
  - ✓ redazione della progettazione esecutiva dell'intervento di bonifica dell'area denominata "B1/B2" o "Bacino 2 – area lagunare" per l'importo massimo di € 488.865,92 IVA inclusa, completa degli elaborati progettuali per l'affidamento dei lavori secondo un appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice dei contratti pubblici.
2. La suddetta progettazione esecutiva dovrà contenere la documentazione tecnica minima da allegare all'istanza per la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, in aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 252, comma 4, e dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, definita dal Decreto Direttoriale 137 del 18 agosto del 2021.
3. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di cui al comma 1, sono precisati nel Piano Operativo di Dettaglio (POD) di cui al successivo articolo 3.
4. Le attività oggetto del presente atto saranno realizzate dalla Sogesid S.p.A. garantendo la complementarità e la prosecuzione delle attività già svolte nell'ambito della Convenzione del 4 agosto 2022, citata nelle premesse.

## **Articolo 3**

### ***(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)***

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, prevede in particolare:
  - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all'articolo 2;
  - l'organizzazione delle attività;
  - il cronoprogramma delle attività;
  - l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'art. 5.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A., per il tramite della Regione Toscana, all'approvazione della Cabina di Regia di cui all'art. 6 dell'Accordo di Programma del 29 maggio 2018.

#### **Articolo 4**

##### ***(Durata e decorrenza della Convenzione attuativa)***

1. La presente Convenzione avrà una durata di 6 mesi a decorrere dalla data della firma dell'atto e comunque fino alla conclusione delle attività previste dal presente atto.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile di comune accordo tra le Parti; la maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, la Regione Toscana potrà comunque chiedere di apportare variazioni ai PFTE anche a seguito di eventuali prescrizioni richieste dai vari Enti a seguito delle Conferenze dei servizi. La Sogesid S.p.A. avrà in tal caso diritto al compenso per i maggiori servizi di ingegneria eseguiti da calcolarsi secondo le modalità previste nel POD.

#### **Articolo 5**

##### ***(Importo)***

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, è assegnato alla Sogesid S.p.A. un importo complessivo massimo pari a € 1.018.085,83 (euro unmilionediciottomilaottantacinque/83) più IVA al 10% per un totale di € 1.119.894,41 (euro unmilione centodiciannovemilaottocentonovantaquattro/41), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nell'allegato POD.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, di competenza del Ministero, programmate per il SIN di "Orbetello – Area ex Sitoco" nel Piano Operativo Ambiente – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", approvato con Delibera CIPE n. 55/2016. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Accordo di Programma del 29 maggio 2018, la Regione Toscana è individuata quale beneficiario delle suddette risorse finanziarie.
3. Per le attività non oggetto di rendicontazione "a parcella" è previsto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, un accantonamento in misura non superiore al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Sogesid che sarà calcolato e distribuito secondo il "Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche" approvato dalla stessa in data 18/10/2023.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del sopra citato Accordo di Programma, la congruità dei costi dei progetti e degli interventi in tutte le fasi procedurali è assicurata dalla Regione Toscana, sulla base della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.
5. Le somme rinvenienti da ribassi d'asta ed economie realizzate in attuazione degli interventi oggetto del presente atto sono accantonate in quota parte – come meglio esplicitato nell'allegato POD - per l'eventuale copertura degli oneri sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione di contratti a terzi, in presenza di cause non dipendenti dalla volontà o da responsabilità imputabili alla Società medesima.

#### **Articolo 6**

##### ***(Modalità e termini di pagamento)***

1. Tenuto conto che è stato già erogato da parte della Regione Toscana a Sogesid S.p.A., a titolo di anticipazione, un importo pari al 10% dell'importo complessivo di cui all'art. 5, comma 1, alla luce dell'approvazione del Piano Operativo di dettaglio allegato alla Convenzione del 4 agosto 2022 (cfr. fatture 26, 27 e 28 7 febbraio 2023), i successivi pagamenti a favore della Sogesid S.p.A. sono erogati mediante pagamenti intermedi e saldo, come indicato nei successivi commi,

in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma Operativo Ambiente FSC 2014/2020 citato nelle premesse.

2. I pagamenti intermedi sono disposti, in coerenza con il Si.Ge.Co, fino all'85% dell'importo complessivo della presente Convenzione, previa formale richiesta di erogazione da parte della Sogesid S.p.A. alla Regione Toscana, corredata dalla documentazione amministrativo-contabile con la quale sono debitamente rappresentate e giustificate le spese sostenute, in particolare:
  - a. i giustificativi di impegno, nello specifico, provvedimenti che originano la prestazione o la fornitura (ad esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.);
  - b. i giustificativi della prestazione o della fornitura, nello specifico, documenti che descrivono la prestazione o la fornitura (ad esempio: fatture, ricevute esenti IVA, ecc.);
  - c. le quietanze/giustificativo di pagamento, nello specifico, documenti che attestano, in maniera inequivoca, l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura (ad esempio: il mandato di pagamento con relativa liquidazione; la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto);
  - d. documentazione probatoria delle attività realizzate: SAL (stato avanzamento lavori), report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc. ....
3. Al raggiungimento di un livello di spesa pari al 100% del costo complessivo, la Sogesid S.p.A. può richiedere alla Regione Toscana la liquidazione del saldo finale, corrispondente alla quota residua del 5% dell'importo finanziato. Il saldo del finanziamento viene erogato ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità (in caso di acquisizione di beni e servizi) ed a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese. A tal fine, la Sogesid S.p.A. trasmette alla Regione Toscana la richiesta di liquidazione del saldo finale, corredata da:
  - a) rendiconto finale delle spese sostenute;
  - b) documentazione amministrativo-contabile di cui al comma precedente.
4. I pagamenti a favore della Sogesid S.p.A. saranno erogati dalla Regione Toscana previo perfezionamento degli adempimenti di legge contabili ed amministrativi, nei limiti della disponibilità di cassa ed in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e da successive Delibere e Circolari recanti disposizioni e aggiornamenti circa le modalità di adempimento e funzionamento dei Piani Operativi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).
5. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme alla Regione Toscana e detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione della Regione per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
6. Previa espressa autorizzazione da parte della Regione Toscana, a seguito di verifica della regolarità amministrativo-contabile e della regolarità dell'esecuzione dell'attività, Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole alla medesima Regione – Direzione Ambiente ed Energia – Piazza Duomo, 10 – Firenze, C.F. 01386030488. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, la Regione Toscana provvederà alla liquidazione mediante accreditamento su c/c Bancario indicato in calce alle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
7. La Regione Toscana provvederà, ai sensi dell'articolo 1, comma 629 della Legge n. 190 del 2014 (LS 2015), al pagamento delle fatture emesse dalla Sogesid S.p.A.
8. Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, la Regione Toscana si impegna a comunicare alla Sogesid S.p.A. le coordinate del codice IPA in tempo utile per l’emissione delle fatture elettroniche nei termini indicati nel presente articolo.

9. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività oggetto del presente atto, come meglio esplicitato nell’allegato POD, sono valutati “a vacanza” e sono rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, in coerenza con la disciplina di cui all’art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro citata nelle premesse.
10. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, ai costi diretti ammissibili è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93% (comprensiva dei costi afferenti alle missioni ed alle trasferte del personale).
11. Le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico oggetto del presente atto sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016. Qualora le prestazioni di carattere tecnico ingegneristico relative ai singoli interventi dettagliati nel POD allegato e di importo superiore al milione di euro siano eseguite direttamente da personale della Sogesid S.p.A., le medesime saranno valutate a parcella con l'applicazione di un ribasso del 30%, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria.
12. Per le attività non oggetto di rendicontazione “a parcella” è previsto, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., un accantonamento in misura non superiore al 1 (uno) per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Sogesid.
13. La Sogesid S.p.A. si impegna a fornire ogni utile supporto alla Regione Toscana per la predisposizione delle schede intervento di cui all’art. 2, comma 1, complete del relativo cronoprogramma, che saranno condivise dalla Regione con il Ministero e caricate a cura dello stesso sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) gestito dal MEF-Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.
14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio dell’intervento in conformità con quanto previsto dal punto 2, lettera d) della Delibera CIPE n. 25/2016 e dal punto A.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, la Società provvederà altresì a predisporre relazioni bimestrali sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato, trasferendo in tal modo alla Regione Toscana i dati relativi all’avanzamento economico, procedurale, fisico e di risultato degli interventi, funzionali alla corretta alimentazione del sopra citato Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM).

## **Articolo 7** ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, alle commesse pubbliche.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge n. 136/2010, la Sogesid S.p.A. comunica che i conti dedicati ai movimenti finanziari di cui al presente atto sono i seguenti, alla medesima intestati ed accesi presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: IT65Q0832703239000000002086 e presso la Banca Intesa San Paolo di Roma - codice IBAN: IT64A0306905036100000008663.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è l'Ing. Errico Stravato (C.F. STRRRC63E30H501N).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare alla Regione, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e al soggetto autorizzato ad operare su di essi.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia alla Regione Toscana ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

#### **Articolo 8** ***(Responsabile e referenti della Convenzione)***

1. E' individuato, quale Responsabile dell'attuazione e del rispetto delle previsioni della presente Convenzione, il Direttore della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana.
2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Quali referenti della presente Convenzione sono individuati:
  - ✓ per la Regione Toscana l'Ing. Andrea Rafanelli, dirigente responsabile del "Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR";
  - ✓ per la Sogesid S.p.A. l'Ing. Silvia Carecchio, dirigente responsabile della competente Direzione Tecnica aziendale e dell'attuazione del presente atto convenzionale per conto della Società.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

#### **Articolo 9** ***(Contratto a terzi)***

1. Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica e in grado di garantire la qualità delle prestazioni ed il raggiungimento delle finalità previste dal presente atto, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico soggetto responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte



della Regione Toscana di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.

3. Il ricorso a consulenti esterni avviene attraverso l'espletamento di selezioni pubbliche all'esito delle quali verranno loro conferiti gli incarichi volti allo svolgimento delle attività previste.
4. Sogesid S.p.A. potrà ricorrere anche a professionisti già precedentemente selezionati in altre procedure di analoga natura.

#### **Articolo 10** ***(Controversie e Foro Competente)***

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

#### **Articolo 11** ***(Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento)***

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
2. Il presente atto può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 1453 del codice civile.

#### **Articolo 12** ***(Domicilio)***

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
  - la Regione Toscana, in Firenze, Piazza Duomo n. 10;
  - la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Nomentana n. 41.

**Articolo 13**  
*(Norme applicabili)*

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici nonché le norme sulla contabilità generale dello Stato e le norme del Codice civile.

**Articolo 14**  
*(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)*

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid S.p.A. è della Regione Toscana che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.
2. La Sogesid S.p.A. è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti acquisiti nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione della Regione Toscana tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.

**Articolo 15**  
*(Riservatezza)*

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In particolare, Sogesid S.p.A si rende garante che il personale da essa destinato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza dei dati sensibili connessi alle informazioni e documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito della presente Convenzione, e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.
4. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

**Articolo 16**  
*(Disposizioni in materia prevenzione della corruzione e di trasparenza)*

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi e, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. La Regione Toscana ha adottato il proprio vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il proprio Codice di comportamento.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione, pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili, per quanto possibile, anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

**Articolo 17**  
***(Trattamento dei dati personali)***

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

**REGIONE TOSCANA**

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

Il Direttore sostituto f.f.

*Ing. Andrea Rafanelli*

**SOGESID S.P.A.**

L'Amministratore Delegato

*Ing. Errico Stravato*

*Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.*